



COMUNE DI BRESCIA

ORDINANZA SINDACALE N. 398 del 30/12/2025

OGGETTO: ORDINANZA FINALIZZATA ALL'IMPOSIZIONE DI ALCUNI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL SUOLO NEL TERRITORIO COMUNALE NELLA ZONA SUD OVEST DELLA CITTÀ E NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE "BRESCIA-CAFFARO". PERIODO 01 GENNAIO 2026 - 31 DICEMBRE 2026.

LA SINDACA

Richiamata l'ordinanza sindacale in data 20 novembre 2024 PG n. 208 con la quale è stato disposto di imporre alcuni limiti all'utilizzo del suolo nel territorio comunale nella zona sud ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 gennaio 2025 - 31 dicembre 2025;

Dato atto che, a seguito di specifica richiesta del 11.11.2025 prot.404678 e del 01.12.2025 prot.435034, l'ATS di Brescia con nota in data 15.12.2025 prot.451858 ha fornito le seguenti indicazioni ai fini dell'aggiornamento delle ordinanze contingibili e urgenti nei terreni ricompresi nell'allegato III delle Ordinanze Sindacali a carico del sito inquinato "Brescia-Caffaro":

- *"per i prodotti orticoli, come già indicato nelle conclusioni dello studio "orto sperimentale", per le essenze consentite, si rimanda alle indicazioni degli anni precedenti; ove i cittadini volessero coltivare essenze non consentite o piante aromatiche, allo scopo dovranno essere utilizzati cassoni di adeguata profondità, simulando una coltivazione in vaso di grande dimensione, riempiti di terra pulita, con l'uso di utensili esclusivi per evitare contaminazioni crociate.*

- *Per la messa a dimora di nuove piante da frutto, viti e ulivi, non disponendo attualmente di dati, si esprime parere sfavorevole.*
- *Per le piante da frutto, viti e ulivi già a dimora nel sito, è ammessa la raccolta nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - *utilizzare cassette chiuse per evitare il contatto con il terreno contaminato;*
 - *utilizzare teli impermeabili a terra o in alternativa effettuare la raccolta direttamente dalla pianta;*
 - *utilizzare falde di cartone spesso 4 mm posizionate tra ogni strato di cassette impilate sul bancale; le falde devono essere sostituite dopo ogni singolo utilizzo per evitare ogni sorta di contaminazione. Oppure utilizzare un telo da trincea impermeabile da applicare allo strato di cassette posizionate sul bancale;*
 - *dal fondo delle cassette riempite, se destinate ad essere sovrapposte, devono essere rimossi i residui di terra adesa, minimizzando l'insudiciamento del fondo. Anche nella fase di trasferimento dal terreno di coltivazione al luogo di lavorazione dovrà essere evitato il trascinarsi di terriccio sul mezzo di trasporto, che potrebbe comportare un ulteriore rischio di contaminazione;*
 - *in fase di potatura è necessario utilizzare teli impermeabili per la raccolta delle ramaglie; in alternativa, nel caso in cui le potature vengano accumulate a terra, le stesse dovranno essere avviate all'incenerimento;*
 - *tutte le operazioni dovranno essere svolte nel rispetto delle norme di tutela dei lavoratori.*
 - *Per la raccolta da piante da frutto, non è necessaria richiesta di deroga al Comune, ma quest'ultimo è comunque responsabile della vigilanza sulla corretta applicazione delle modalità operative più sopra descritte.*
- *Le coltivazioni di granella di mais, sorgo, orzo, frumento, triticale e soia, nonché la raccolta dei trinciati delle medesime essenze, destinati all'uso zootecnico e/o alla produzione di biogas, sono da ritenersi sicure; si conferma in*

ogni caso la richiesta di deroga al Comune, senza richiesta di parere ad ATS. La deroga alla coltivazione e alla raccolta non comporta la necessità di analisi obbligatorie sulle partite prodotte a carico dell'operatore agrozootecnico.

- Anche per la raccolta di paglia di cereali e stocchi di mais a seguito della raccolta di granella, da destinare all'uso zootecnico come lettiera, si ritiene opportuno mantenere la richiesta di deroga al Comune, senza richiesta di parere ad ATS. La deroga alla raccolta non comporta la necessità di analisi obbligatorie sulle partite prodotte a carico dell'operatore agrozootecnico.*
- Per entrambe le produzioni di cui ai punti precedenti, è tuttavia necessario che ogni operatore comunichi per tempo al Comune e ad ATS Brescia la data di raccolta, così da consentire alla scrivente Autorità Competente la possibilità di pianificare un adeguato monitoraggio a campione, basato anche sul profilo di contaminazione dei mappali segnalati.*
- È essenziale da parte degli agricoltori il rigoroso rispetto, durante il ciclo produttivo agronomico delle operazioni di preparazione del terreno, semina, concimazione, diserbo, sarchiatura, irrigazione ed infine di raccolta, di tutte le procedure previste per le migliori pratiche agrotecniche su terreni contaminati.*
- La raccolta deve essere limitata alla sola parte della pianta destinata ad uso alimentare zootecnico.*
- La raccolta delle paglie e degli stocchi deve essere condotta, per quanto possibile, tenendo conto anche delle condizioni meteorologiche, al fine di minimizzare l'imbrattamento delle partite con il terreno.*
- Non è consentita la coltivazione per la successiva raccolta con destinazione all'uso zootecnico (fienagione) ed energetico di essenze foraggere quali erba medica, loietto, trifoglio, prato stabile polifita e altre erbe di natura simile.*
- L'eventuale coltivazione di essenze mellifere con posizionamento di arnie all'interno e/o in prossimità dei terreni di cui all'Allegato III dell'Ordinanza in oggetto,*

destinate alla produzione di miele per l'uso umano, resta vincolata all'attivazione di un percorso progettuale in collaborazione con la scrivente ATS, finalizzato al monitoraggio sistematico, anche mediante campionamento e analisi dei prodotti dell'apiario ai fini di verificare l'eventuale presenza dei contaminanti di interesse.

Come per l'anno 2025, le analisi sulle coltivazioni all'uso zootecnico regolarmente derogate dal Comune verranno effettuate esclusivamente a campione da parte di ATS, senza richieste/oneri per i richiedenti la deroga.

Fatto salvo quanto sopra, si sottolinea che, in caso di destino delle colture all'alimentazione degli animali, gli Operatori del Settore dei Mangimi ai sensi del Reg. (CE) 183/05, Allegato I parte A, devono adottare misure di controllo delle contaminazioni pericolose quali quelle derivanti dall'aria, dal terreno, dall'acqua, dai fertilizzanti, dai prodotti fitosanitari, dai biocidi, dai prodotti veterinari e dalla manipolazione ed eliminazione dei rifiuti".

Considerato altresì il prospetto allegato alla sopracitata nota di ATS Brescia, di seguito riportato:

ALLEGATO: Tabella sintetica "istanze – deroghe – comunicazioni – analisi"

	Richiesta deroga al Comune	Richiesta parere ad ATS	Comunicazione raccolta ad ATS	Analisi obbligatorie a carico dell'OSA	Analisi a campione per monitoraggio * (a carico di ATS)
Granelle di cereali e soia	SI'	NO	SI'	NO	SI'
Trinciati di cereali	SI'	NO	SI'	NO	SI'
Paglie di cereali e stocchi di mais (lettiera)	SI'	NO	SI'	NO	SI'
*il numero minimo dei campioni di monitoraggio randomizzato da eseguire nel corso della stagione di raccolta estivo-autunnale sarà definito nell'ambito della programmazione annuale dei controlli e dei campioni.					

Visto il D.M. 26.01.2023 n.45;

Visto il D.P.R. 13.06.2017 n.120;

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n.152;

Vista la Legge 31.07.2002 n. 179, con la quale l'area Brescia-Caffaro è stata inserita tra i siti inquinati di interesse nazionale;

Visto l'art. 50 - comma 5 - del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché l'art. 32 comma 3 della Legge 23.12.1978 n.833;

DISPONE

dal **01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026**, fatta salva eventuale motivata variazione che intervenga antecedentemente alla data di scadenza del presente provvedimento:

- 1) nelle aree potenzialmente inquinate di cui all'**allegato 1)**, che costituisce parte integrante della presente ordinanza:
 - 1.1) il divieto di utilizzo del terreno, intendendo con questo l'aratura, il dissodamento ed ogni altra operazione che comporti il contatto con il terreno stesso o l'inalazione di polveri da esso provenienti;
 - 1.2) il divieto di scavo e asportazione di terreno dalla zona;
 - 1.3) il divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto dermico diretto con il terreno, anche se inerbito, di giardini pubblici e privati con livelli di inquinamento superiori ai limiti della tabella 1/B, allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, assunti quale riferimento sulla base delle evidenze analitiche e degli studi sanitari condotti dalla ASL di Brescia e da ISS (come da nota di ASL n. prot. 43184 del 27 marzo 2014). Sono escluse dal divieto le zone con aree pavimentate dei medesimi giardini;

- 1.4) il divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto dermico diretto con il terreno di giardini pubblici e privati con livelli di inquinamento inferiori ai limiti della tabella 1/B, allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, ma superiori ai limiti della tabella 1/A, allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, assunti quale riferimento sulla base delle evidenze analitiche e degli studi sanitari condotti dalla ASL di Brescia e da ISS (come da nota di ASL n. prot. 43184 del 27 marzo 2014). Sono escluse dal divieto:
- le zone con aree pavimentate dei medesimi giardini;
 - le zone ed aree in cui il terreno è inerbito;
 - le zone oggetto di riporti con materiali provenienti da aree non contaminate;
- 1.5) il divieto di utilizzo dell'acqua fluente nelle rogge che scorrono nella zona, ad esclusione dell'uso irriguo per coltivazioni in deroga con le prescrizioni di cui all'allegato 4;
- 1.6) il divieto di curagione dell'alveo dei fossati, ad esclusione delle operazioni accessorie nelle pratiche di coltivazione in deroga, in conformità con i disposti dell'allegato 4;
- 1.7) il divieto di pesca nelle rogge;
- 1.8) il divieto di allevamento in spazi aperti di animali da cortile destinati direttamente all'alimentazione umana (polli, conigli ed altri animali non allevati in stia o comunque nutriti con alimenti zootecnici prodotti nella zona medesima) o indirettamente (uova);
- 1.9) il divieto di pascolo di animali, incluse le sponde del fiume Mella;
- 1.10) il divieto di coltivazione di ortaggi destinati direttamente all'alimentazione umana. È esclusa dal divieto la coltivazione in orti privati, a conduzione familiare e per consumo personale dei seguenti ortaggi: aglio, cavolfiore, cetriolo, cipolla, fagiolo, finocchio, melanzana, pisello, pomodoro, verza, risultati indenni da

contaminazione negli studi sperimentali riguardanti la coltivazione di ortaggi su terreno contaminato, svolti da ATS con collaborazione di ERSAF. È comunque prescritto l'utilizzo di guanti, stivali ed altri dispositivi idonei ad impedire il contatto diretto dermico con il terreno durante le lavorazioni, nonché la pulizia ed il lavaggio dei prodotti orticoli prima del consumo, quale normale pratica igienico sanitaria. Ove i cittadini volessero coltivare essenze non consentite o piante aromatiche nelle aree di interesse del presente atto, allo scopo dovranno essere utilizzati cassoni di adeguata profondità, simulando una coltivazione in vaso di grande dimensione, riempiti di terra pulita, con l'uso di utensili esclusivi per evitare contaminazioni crociate;

1.11) il divieto di utilizzo, nei giardini privati, del materiale derivante dalle attività di sfalcio di tappeti erbosi, di trinciatura di arbusti, di taglio di sterpaglia e soli residui di potatura a contatto con il suolo.

Tale materiale potrà essere lasciato in sito o conferito, senza alcun onere in capo all'utenza TARI, al sistema di raccolta dei rifiuti urbani con le seguenti modalità:

- raccolta domiciliare con esposizione di appositi contenitori carrellati e/o fascine di ramaglie;
- conferimento diretto presso i Centri di Raccolta autorizzati.

Il materiale dovrà essere in ogni caso movimentato adottando le dovute cautele ed utilizzando i dispositivi di protezione individuale di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

1.12) il divieto di utilizzo, nei giardini e nelle aree pubbliche, del materiale derivante dalle attività di sfalcio di tappeti erbosi, di trinciatura di arbusti, di taglio di sterpaglia, di lievo di ceppaie ed apparati radicali e soli residui di potatura a contatto con il suolo.

In particolare:

- i residui vegetali derivanti dall'attività di sfalcio, trinciatura di arbusti e taglio di sterpaglia, prodotti in aree pubbliche non fruite (aiuole, fasce boscate e similari) potranno essere lasciati in sito;
- nelle aree pubbliche non fruite, il materiale derivante dall'attività di lievo ceppaie ed apparati radicali e di potatura di quelle ramificazioni che vengono a contatto con il suolo potrà essere lasciato in sito;
- i residui vegetali derivanti dall'attività di sfalcio di tappeti erbosi in aree fruite con valori di inquinamento inferiori ai limiti di legge di cui alla citata tabella 1/A (giardini e parchi con segnaletica verticale di colore azzurro) potranno essere lasciati in sito;
- nelle aree pubbliche fruite con valori di inquinamento inferiori ai limiti di legge, il materiale derivante dall'attività di lievo ceppaie ed apparati radicali e di potatura di quelle ramificazioni che vengono a contatto con il suolo, potrà essere smaltito secondo le ordinarie modalità previste dalla normativa;
- i residui vegetali derivanti dall'attività di sfalcio, trinciatura di arbusti e taglio di sterpaglia, prodotti in aree pubbliche fruite con valori di inquinamento compresi tra i limiti di legge di cui alle citate tabelle 1/A e 1/B (giardini e parchi con segnaletica verticale di colore giallo-ocra, zone di sosta e di picnic e similari) dovrà essere conferito a discarica autorizzata al trattamento di rifiuti non biodegradabili, adottando le dovute cautele ed utilizzando i dispositivi di protezione individuale di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- nelle aree pubbliche fruite con valori di inquinamento compresi tra i limiti di legge di cui alle citate tabelle 1/A e 1/B, il materiale derivante dall'attività di lievo ceppaie ed apparati radicali e di potatura di quelle ramificazioni che vengono a contatto con il

suolo, dovrà essere conferito a discarica autorizzata al trattamento di rifiuti non biodegradabili, adottando le dovute cautele ed utilizzando i dispositivi di protezione individuale di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 1.13) il divieto nelle aree agricole di raccolta del materiale vegetale, derivante dalle attività di sfalcio e/o trinciatura dei campi;
- 2) nelle aree potenzialmente inquinate di cui all'**allegato 2)** - Sito inquinato di Interesse Nazionale "Brescia-Caffaro" -, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, devono essere rispettati i seguenti divieti in aggiunta a quelli riportati al punto 1):
- 2.1) il divieto d'accesso alla strada alzaia del fiume Mella nel tratto compreso tra via Milano e la linea ferroviaria Brescia - Iseo - Edolo;
 - 2.2) il divieto di coltivazione di cereali e vegetali in genere, con esclusione del divieto alle eventuali coltivazioni oggetto di sperimentazione sul passaggio degli inquinanti dai suoli alle essenze vegetali a cura di ERSAF ed ATS;
- 3) nelle aree di cui all'**allegato 3)**, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, devono essere rispettati i seguenti divieti in aggiunta a quelli riportati al punto 1):
- 3.1) il divieto di messa a dimora di nuove piante da frutto, viti e ulivi. Per le piante da frutto, viti e ulivi già a dimora nel sito, è ammessa la raccolta, senza la necessità di richiesta di deroga al Comune, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- utilizzare cassette chiuse per evitare il contatto con il terreno contaminato;
 - utilizzare teli impermeabili a terra o in alternativa effettuare la raccolta direttamente dalla pianta;

- utilizzare falde di cartone spesso 4 mm posizionate tra ogni strato di cassette impilate sul bancale; le falde devono essere sostituite dopo ogni singolo utilizzo per evitare ogni sorta di contaminazione. Oppure utilizzare un telo da trincea impermeabile da applicare allo strato di cassette posizionate sul bancale;
- dal fondo delle cassette riempite, se destinate ad essere sovrapposte, devono essere rimossi i residui di terra adesa, minimizzando l'insudiciamento del fondo. Anche nella fase di trasferimento dal terreno di coltivazione al luogo di lavorazione dovrà essere evitato il trascinarsi di terriccio sul mezzo di trasporto, che potrebbe comportare un ulteriore rischio di contaminazione;
- in fase di potatura è necessario utilizzare teli impermeabili per la raccolta delle ramaglie; in alternativa, nel caso in cui le potature vengano accumulate a terra, le stesse dovranno essere avviate all'incenerimento;
- tutte le operazioni dovranno essere svolte nel rispetto delle norme di tutela dei lavoratori;

3.2) il divieto della coltivazione di essenze mellifere con posizionamento di arnie all'interno e/o in prossimità dei terreni ricadenti nell'area in esame, destinate alla produzione di miele per l'uso umano. Tale divieto potrà essere eventualmente derogato previa attivazione di un percorso progettuale in collaborazione con ATS, finalizzato al monitoraggio sistematico, anche mediante campionamento e analisi dei prodotti dell'apiario ai fini di verificare l'eventuale presenza dei contaminanti di interesse;

3.3) il divieto della coltivazione per la successiva raccolta con destinazione all'uso zootecnico (fienagione) ed energetico di essenze foraggere quali erba medica,

loietto, trifoglio, prato stabile polifita e altre erbe di natura simile.

A seguito dei risultati delle analisi condotte da ATS sui vari campioni di granella e trinciato di mais, sorgo, orzo, frumento e triticale, granella di soia, paglie di cereali e stocchi di mais (ottenuti a seguito della raccolta della granella), previa istanza di deroga al Comune di Brescia - Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile, nelle aree di cui all'allegato 3), che costituisce parte integrante della presente ordinanza, potranno essere consentite:

- le coltivazioni di girasole, fatta salva l'applicazione del protocollo previsto dalla presente ordinanza, per l'uso dei semi, anche ai fini dell'estrazione dell'olio;
- le coltivazioni di granella di mais, sorgo, orzo, frumento, triticale e soia, nonché la raccolta dei trinciati delle medesime essenze, destinati all'uso zootecnico e/o alla produzione di biogas;
- la raccolta di paglia di cereali e stocchi di mais a seguito della raccolta di granella, da destinare all'uso zootecnico come lettiera.

Per tutte le produzioni di cui ai punti precedenti, si conferma in ogni caso la richiesta di deroga al Comune, senza richiesta di parere ad ATS. La deroga alla coltivazione e alla raccolta non comporta infatti la necessità di analisi obbligatorie sulle partite prodotte a carico dell'operatore agrozootecnico. È tuttavia necessario che ogni operatore comunichi per tempo al Comune e ad ATS Brescia la data di raccolta, così da consentire all'Autorità Competente la possibilità di pianificare un adeguato monitoraggio a campione, basato anche sul profilo di contaminazione dei mappali segnalati.

Durante le lavorazioni dovranno essere comunque rispettate le seguenti condizioni:

- a. gli addetti alle operazioni agricole dovranno essere informati sul rischio connesso con la lavorazione di terreni contaminati e adottare le conseguenti misure di protezione individuale;

- b. il sollevamento di polveri e la formazione di aerosol durante le lavorazioni agricole dovrà essere impedito con gli opportuni accorgimenti;
- c. gli agricoltori dovranno rispettare, durante il ciclo produttivo agronomico delle operazioni di preparazione del terreno, semina, concimazione, diserbo, sarchiatura, irrigazione ed infine di raccolta, tutte le procedure previste per le migliori pratiche agrotecniche su terreni contaminati. A tal proposito si richiamano le indicazioni contenute nell'allegato tecnico al verbale della Conferenza dei Servizi dell'8.10.2007 "Migliori pratiche agrotecniche e sanitarie nelle aree con il suolo contaminato" a cura di ASL Brescia (allegato 4);
- d. la raccolta deve essere limitata alla sola parte della pianta destinata ad uso alimentare zootecnico, sottoponendo sul posto ad aratura le rimanenti porzioni del vegetale o avviando le stesse ad incenerimento;
- e. la raccolta delle paglie e degli stocchi dovrà essere condotta, per quanto possibile, tenendo conto anche delle condizioni meteorologiche, al fine di minimizzare l'imbrattamento delle partite con il terreno.

Si sottolinea inoltre che, in caso di destino delle colture all'alimentazione degli animali, gli Operatori del Settore dei Mangimi ai sensi del Reg. (CE) 183/05, Allegato I parte A, devono adottare misure di controllo delle contaminazioni pericolose quali quelle derivanti dall'aria, dal terreno, dall'acqua, dai fertilizzanti, dai prodotti fitosanitari, dai biocidi, dai prodotti veterinari e dalla manipolazione ed eliminazione dei rifiuti.

Ad esclusione delle competenze del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica relative ai Siti di Interesse Nazionale (SIN) per le matrici ambientali Suolo e Acque Sotterranee, si precisa che il presente provvedimento impone divieti riferiti esclusivamente

all'utilizzo del suolo e, di conseguenza, non disciplina interventi riguardanti altre matrici ambientali.

I divieti riportati nella presente ordinanza, relativamente alle aree di cui all'allegato 3), potranno essere derogati dal Comune, su motivata richiesta degli interessati, con specifico provvedimento che riporti, in allegato, il parere rilasciato dagli enti competenti, laddove previsto.

L'ATS, per il parere di competenza, potrà avvalersi del supporto tecnico di ERSAF per quanto riguarda gli aspetti agronomici e forestali.

L'eventuale deroga rilasciata verrà trasmessa ad ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia e agli uffici comunali interessati per gli adempimenti di competenza.

Per le aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) Brescia-Caffaro (allegato 2), di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, le procedure per consentire la realizzazione degli interventi e delle opere individuate all'articolo 242 ter, comma 1 e 1-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché di quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.M. n. 45 del 26 gennaio 2023 - "Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo".

Sono escluse dai divieti riportati nei punti 1), 2), 3) della presente ordinanza:

- le aree per le quali è stata certificata l'avvenuta messa in sicurezza di emergenza e/o bonifica;
- le aree in cui le concentrazioni di contaminazione sono inferiori ai limiti di legge in base ai risultati delle indagini ambientali eseguite ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

DEMANDA

alla Polizia Locale del Comune di Brescia, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia - e all'ATS di Brescia il controllo del rispetto del presente atto, nell'ambito delle rispettive competenze

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale "Inosservanza di provvedimenti dell'Autorità" e che il Comune potrà adottare d'ufficio e a spese dei trasgressori i provvedimenti più idonei a garantire il rigoroso rispetto dei divieti imposti

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Brescia, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'ATS di Brescia, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale del Comune di Brescia.

Brescia, 30/12/2025

LA SINDACA
LAURA CASTELLETTI / ArubaPEC
S.p.A.
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82



ALLEGATO 1)

Il perimetro dell'ordinanza comprende il Sito d'Interesse nazionale (SIN) "Brescia-Caffaro" (allegato 2), le aree a sud dalla ferrovia Milano-Venezia (quartiere Chiesanuova e zona industriale-Fornaci) ed alcune aree agricole ad est ed a sud del Villaggio Sereno (allegato 3), quest'ultime individuate dai sotto riportati riferimenti catastali.

Elenco mappali catastali.

Le indagini ambientali svolte da ARPA Lombardia hanno interessato parte dei mappali catastali di seguito elencati:

Foglio 231

mappali:17-19-355-357-359-32-370-350-352-51-53-361-364-366-368-
161-374-470-471-472-149-378-379-380-152-153-154-473-57-276-277-
278-279-275-314-79-315-92-316-319-87-270-268-107-110-111-125.

Foglio 250

mappali: 84-85-78

Foglio 251

mappali: 149-147-3-31-160-133-158-152-154

Foglio 252

mappali: 115-87-102-127-128

Foglio 254

mappali:54-20-56-57-59-32-52



Foglio 255

mappali: 8-10-11-18-14-15-27-28-29-166-30-32-131-62-148-149-65-31-25.

I limiti della perimetrazione si possono considerare i seguenti:

- SIN "Brescia-Caffaro":

Limite nord-sud: tra il lato sud di via Milano e la linea ferroviaria Milano-Venezia

Limite ovest-est: tra l'argine del fiume Mella e il lato ovest delle vie Industriale, Tempini e Dalmazia (fino all'intersezione con la linea ferroviaria).

- Zona a sud dalla ferrovia Milano-Venezia:


Limite nord-sud: tra la linea ferroviaria ed il confine comunale sud.

Limite ovest-est: tra l'argine del fiume Mella ed il lato ovest di via Dalmazia, via Corsica, via Labirinto e via Fornaci e tra l'argine del fiume Mella ed il lato ovest di via Castagna, i mappali 66parte-101parte-51-410-413-414-417-418-419 del foglio 226.

- Zona ad est e sud del Villaggio Sereno:

Le aree agricole individuate dai sopra indicati riferimenti catastali.

Perimetro Ordinanza






COMUNE DI
BRESCIA

ALLEGATO 2)


Perimetro SIN "Brescia-Caffaro"






COMUNE DI
BRESCIA

ALLEGATO 3)

 **Perimetro aree agricole**





COMUNE DI
BRESCIA

Allegato 4)

Dicembre 2015, Aggiornamento normativo ed integrazioni al documento:

**"Migliori pratiche agrotecniche e sanitarie
nelle aree con il suolo contaminato"**

A cura di ASL Brescia Dr. Sergio Carasi
(allegato tecnico al verbale della Conferenza dei Servizi
dell'8.10.2007)

AGGIORNAMENTO NORMATIVO.

Sulla scorta della relazione agronomica, stesa dai rappresentanti dell'Assessorato Agricoltura della A. Provinciale di Brescia su mandato della Conferenza dei servizi del 14.09.07, si evidenzia, preliminarmente, che lo scopo delle misure contenute nel presente documento è la tutela della salute dei cittadini e degli addetti che possono essere esposti alle azioni di sostanze organo-clorurate presenti nel terreno a seguito della contaminazione dei sedimenti delle rogge trasportate dall'irrigazione nei campi stessi.

Le misure proposte sono finalizzate alla tutela diretta, che limita l'esposizione per inalazione a contatto, ed a quella indiretta, volta invece a contenere l'esposizione per ingestione di alimenti contaminanti.

Si prende così in esame l'intero ciclo produttivo agronomico usualmente adottato nei terreni contaminati, rilavando come l'attività di coltivazione nell'azienda agricola si possa generalmente suddividere nelle tre fasi che di seguito si dettagliano:

1) Preparazione del terreno.

È l'insieme delle operazioni di aratura, effettuata mediante aratro con rivolgimento del terreno in solchi, di sgrossatura del suolo con coltivatore a rullo e di affinamento con erpice rotante o fresa, tutte operazioni queste condotte con l'ausilio del trattore. In questa fase si inserisce anche la distribuzione del refluo zootecnico con carro-botte e trattore prima dell'aratura o interrimento.

2) Semina e crescita.



È l'insieme della semina con seminatrice meccanica e pneumatica e le operazioni di concimazione, diserbo, sarchiatura, irrigazione, tutte con l'ausilio di trattore.

3) Raccolta.

La raccolta comprende differenti operazioni in rapporto alle diverse specie coltivate.

Nel caso delle colture da fieno, essa comprende le operazioni di raccolta, mediante taglio a circa 2-3 cm dal terreno della pianta, ed il successivo rivoltamento per essiccazione, "andanatura" e formazione dei "balloni".

Nel caso di grano, orzo e soia, il taglio della pianta è effettuato a circa 10 cm dal suolo dalla mietitrebbiatrice con successiva sgranatura, raccolta della granella nel cassone ed emissione posteriore della paglia in andane, raccolta per la formazione dei "balloni" per grano e orzo.

Nel caso del mais si può assistere:

- alla raccolta e formazione dell'insilato di mais con relativa commercializzazione o stoccaggio in trincea aziendale per l'alimentazione del bestiame attraverso il taglio della pianta a circa 30-40- cm dal suolo, sua trinciatura e scarico diretto sul carro agricolo.
- alla produzione di pastone di spiga mediante trinciatura della spiga ottenuta facendo scorrere la pianta dall'altezza di circa 50-60 cm entro rotori "controrotanti" che spingono la pianta verso terra staccando la spiga dalla pianta stessa con le proprie brattee e alcune porzioni di foglie, successiva trinciatura e carico su carro, per la successiva commercializzazione o stoccaggio in azienda per l'alimentazione del bestiame.
- Alla produzione di granella di mais mediante trebbiatura della spiga ottenuta facendo scorrere la pianta dall'altezza di circa 50-60 cm entro rotori "controrotanti" che spingono la pianta verso terra staccando la spiga con le brattee e alcune porzioni di foglie, con sgranatura delle porzioni di pianta e della spiga, separazione della granella nel cassone ed emissione posteriore di brattee, tutolo e porzioni di foglie, la granella è successivamente commercializzata od immagazzinata in azienda "verde" oppure essiccata.

Nel caso di queste ultime tipologie di raccolta, pastone di spiga o granella, residuano sul terreno gli stocchi di mais che solitamente sono prima sminuzzati con taglio a 2-3 cm della pianta da terra e poi interrati con aratura oppure andanti ed imballati per l'impiego nella formazione dei lettimi.



Tutte le operazioni della raccolta sono eseguite con macchine conto terzi o aziendali trainate da trattori ad esclusione delle semoventi. Qualunque sia la tipologia di raccolta adottata, la parte radicale della pianta è interessata unicamente dalla sola aratura e preparazione del terreno per la semina dal momento che, per il resto, la pianta è raccolta tutta o in parte in funzione della specifica destinazione per l'alimentazione zootecnica.

Ultimamente, si rammenta, si stanno sperimentando anche le coltivazioni non destinate all'alimentazione, ma alla produzione di "bio-masse", granelle coltivate per l'estrazione di olio combustibile.

Si specifica che s'intende per:

- Andanatura:** raccolta e accumulo della pianta intera o sminuzzata, in file.
- Balloni:** raccolta delle file in balle rotonde.
- Brattee:** foglie modificate che ricoprono la spiga di mais.
- Coltivatore:** attrezzo con punte ricurve che incidono il terreno.
- Erpice rotante:** attrezzo con rotori e denti verticali.
- Fresa:** attrezzo con rotori e zappe orizzontali.
- Granella:** semi della pianta.
- Insilato di mais:** pianta trinciata all'altezza di 30-40 cm da terra.
- Lettimi:** paglia di grano di mais essiccati in campo e in balle rotonde utilizzate come lettiere per l'allevamento degli animali.
- Parte radicale:** porzione vegetale contenuta nel terreno (nel caso del mais essa comprende anche alcune radici avventizie dei primi nodi della pianta).
- Pastone di spiga:** tutolo, granella, brattee e porzioni di foglie trinciate.
- Pianta:** porzione vegetale che emerge dal terreno.
- Rullo:** cilindro orizzontale che comprime il terreno.
- Sarchiatura:** distribuzione del concime con leggero interrimento.
- Seminatrice meccanica:** attrezzo che interra il seme a file per gravità.
- Seminatrice pneumatica:** attrezzo che interra il seme a file in modo calibrato pneumaticamente.
- Spiga:** infiorescenza della pianta con tutti i semi prodotti.
- Stocchi:** intera pianta di mais, ma generalmente la parte trebbiata con asportazione della spiga.
- Tutolo:** asse centrale della spiga.



Sulla scorta di questa relazione si evidenzia quanto segue:

- **dal punto di vista della tutela della salute degli addetti**, rientrando tutte le lavorazioni di che trattasi nel campo di applicazione del D.lgs 81/2008 e s.m., ogni Azienda dovrà, preliminarmente, nell'ambito della obbligatoria stima dei rischi per la salute degli addetti, valutare anche il rischio di inalazione e contratto con polveri contaminate, in rapporto alla tipologia dei mezzi impiegati, lasciando preferibilmente l'adozione dei presidi di protezione individuale quale misura di riserva rispetto all'impiego di mezzi agricoli muniti di cabina climatizzata. In ogni caso, si tiene a rilevare come il rischio di che trattasi debba essere oggetto, oltre che di valutazione, anche di informazione compiuta dagli addetti.
- **dal punto di vista della protezione della popolazione**, al fine del contenimento delle immissioni in aria di polveri potenzialmente contaminate, si reputa opportuno suggerire le seguenti misure, efficaci tra l'altro nel contenimento dell'esposizione degli addetti:

- sospensione delle operazioni agricole in caso di vento;
- spandimento dei liquami zootecnici immediatamente prima dell'aratura.

Si ritiene che le operazioni di semina e sarchiatura non diano luogo di emissioni in atmosfera significative dal punto di vista della salute pubblica, mentre si ritiene che le polveri della trebbiatura siano costituite, fundamentalmente, da particelle derivanti dalle piante trattate e non dal suolo.

In ogni caso per la problematica in argomento, si raccomanda la predisposizione di uno studio modellistico sulle emissioni in atmosfera con calcolo previsionale delle ricadute.

- **dal punto di vista della protezione della popolazione dal consumo diretto o indiretto di alimenti contaminati**, la commissione, sulla scorta delle indicazioni derivanti dall'esito delle analisi fin qui condotte e della relazione agronomica predisposta, ritiene opportuno raccomandare:
 - taglio della pianta di mais a circa 50 cm di altezza dal suolo per la formazione di insilato;
 - ulteriori analisi sulla pianta di mais in campo;



COMUNE DI BRESCIA

- ulteriori analisi sul mais tagliato non manualmente ed insilato;
- analisi sul pastone di spiga;
- taglio del grano eventuale ad almeno 15 cm dal suolo;
- abbandono della coltivazione del fieno ad uso zootecnico.

INTEGRAZIONI.

In riferimento agli incontri tra gli Enti interessati, presso la Sede Territoriale di Brescia della Regione Lombardia del 11.03.2015, 15.04.2015, 08.05.2015 e 06.11.2015 e richiamati i punti 1.5 e 1.6 dell'ordinanza sindacale "Brescia-Caffaro", si dispone che l'utilizzo dell'acqua fluente nelle rogge che scorrono nelle aree di cui all'allegato 3 della citata ordinanza sindacale e la curagione dell'alveo possa essere consentito per le coltivazioni in deroga con le seguenti prescrizioni:

- 1) **irrigazione con pompe idrovore:** si raccomanda l'utilizzo di strumenti di protezione/isolamento dai sedimenti, in modo che questi non vengano risucchiati.
- 2) **utilizzo acqua dai canali:** si ribadisce il divieto di attingere acqua dai canali principali, mentre è possibile l'utilizzo dei vasi secondari.
- 3) **curagione dell'alveo dei fossati:** si consente al curagione dei fossati purché gli interventi da porre in atto siano limitati al solo taglio di ramaglie e materiale vegetale da trattare come rifiuto ai sensi del D.lgs 152/2006, senza asportazione di sedimenti e tutte le operazioni dovranno avvenire in conformità di quanto stabilito dal D.lgs 81/2008 e s.m. per la tutela della salute dei lavoratori.